



LCA

DL «Cura Italia» Guida operativa

Premessa

Questa Guida Operativa ha lo scopo di **individuare le misure adottate dal Governo** con il DL «Cura Italia» (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) per sostenere famiglie ed imprese nella gestione dell'attuale crisi economica generata dalla diffusione del COVID-19 e **fornire indicazioni semplici, chiare e precise** sui termini e le condizioni di accesso ai benefici introdotti.

Il presente documento non costituisce parere legale ed è aggiornato alla data del **21 marzo 2020**; come tale, deve quindi intendersi soggetto a successive modifiche in base ai nuovi provvedimenti che verranno emanati nel prossimo futuro.

Indice

<i>Settore</i>	<i>n. slide</i>	<i>Focus tematico</i>
Tax	<u>5</u>	<u>48</u>
Diritto del lavoro	<u>8</u>	<u>58</u>
Banking & Finance	<u>16</u>	<u>66</u>
Diritto societario	<u>22</u>	<u>72</u>
Litigation and Restructuring	<u>24</u>	<u>75</u>
Shipping & Transport	<u>27</u>	<u>85</u>
Food	<u>30</u>	-
Intellectual Property	<u>33</u>	-
Diritto di famiglia	<u>36</u>	-
Terzo Settore	<u>39</u>	-
Settore sportivo	<u>41</u>	-
Entertainment	<u>44</u>	-

Tax

Principali misure fiscali previste dal DL «Cura Italia»

Sospensione degli adempimenti tributari in scadenza tra l'**8 marzo** e il **31 maggio** (art. 62 co. 1)



tali adempimenti andranno eseguiti **entro il 30 giugno 2020**

Sospensione di alcuni versamenti in autoliquidazione in scadenza tra l'**8 marzo** e il **31 marzo** (art. 62 co. 2-7)



tali versamenti andranno eseguiti **entro il 31 maggio 2020**

Premio lavoratori dipendenti (art. 63)



per il mese di marzo 2020 viene riconosciuto l'importo di **€ 100** ai lavoratori dipendenti con reddito nell'anno precedente non superiore a € 40.000

Rimessione termini P.A. (art. 61)



termini **prorogati** dal 16 marzo al **20 marzo 2020**

Sospensione termini attività uffici fiscali e riscossione in scadenza tra l'**8 marzo** e il **31 maggio** (artt. 67-68)

Principali misure fiscali previste dal DL «Cura Italia» (2/2)

Incentivi per erogazioni liberali in denaro o natura (art. 66)



deduzione integrale dal reddito d'impresa e detrazione d'imposta per le persone fisiche ed enti non commerciali

Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)



viene riconosciuto un credito d'imposta pari al **60% del canone di locazione** del mese di marzo

Credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)



viene riconosciuto un credito d'imposta pari al **50% delle spese sostenute** per la sanificazione con reddito nell'anno precedente non superiore a € 40.000

Incentivo per cessione a titolo oneroso dei crediti «deteriorati» finanziari e commerciali (art. 55)



possibilità di **trasformare in credito d'imposta** le imposte anticipate relative a **perdite fiscali** ed **eccedenze ACE**

Sospensione termini processuali e differimento udienze (art. 83)



sospensione sino al **15 aprile 2020**

Per ulteriori approfondimenti sulle misure fiscali del DL «Cura Italia» [clicca qui](#).

Diritto del lavoro

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario (art. 19)

Quali datori di lavoro interessa?



i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO nonché i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Per quale periodo?



sospensioni decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020

Quanto costa?



non è richiesto al datore di lavoro il versamento della contribuzione addizionale

Quale procedura si applica?



è prevista una **semplificata procedura** di informazione, consultazione ed esame congiunto con i sindacati che deve essere espletata anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva

Per ulteriori approfondimenti su cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario [clicca qui](#).

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (art. 20)

Quali datori di lavoro interessa?



possono presentare la domanda di CIGO i datori di lavoro che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS)

Per quale periodo?



Sospensioni complessivamente non superiori a **nove settimane**. Tali periodi di CIGO non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dalla legge. La concessione del trattamento ordinario **sospende e sostituisce** il trattamento di CIGS in corso.

Quanto costa?



non è richiesto al datore di lavoro il versamento della contribuzione addizionale;

Quale procedura si applica?



non si applicano i termini procedurali relativi alla consultazione sindacale e al procedimento di concessione del trattamento

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)

Quali datori di lavoro interessa?



i datori di lavoro iscritti al FIS che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà

Per quale periodo?



sospensioni complessivamente non superiori a **nove settimane**. I periodi di coesistenza tra assegno ordinario e assegno di solidarietà non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dalla legge. La concessione dell'assegno ordinario **sospende e sostituisce** l'assegno di solidarietà già in corso

Quanto costa?



non è richiesto al datore di lavoro il versamento della contribuzione addizionale

Cassa integrazione in deroga (art. 22)

Quali datori di lavoro interessa?



le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) ai datori di lavoro del settore privato (ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti) **che non hanno accesso alla CIGO, FIS o Fondi Bilaterali**

Per quale periodo?



massimo **nove settimane**

Per approfondimenti sulla procedura, i lavoratori interessati e le modalità di pagamento [clicca qui](#).

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi (art. 23)



Per ulteriori approfondimenti su congedo e indennità per lavoratori dipendenti e autonomi [clicca qui](#).

Licenziamenti (art. 46)

A decorrere dal 17 marzo 2020 e per i 60 giorni successivi

è vietato



l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24, L. 223/1991 (licenziamento collettivo). Nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020

il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966 (indipendentemente dal numero dei dipendenti)

Per ulteriori approfondimenti sui licenziamenti [clicca qui](#).

Ulteriori misure

Misure a tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori (art. 26)	Indennità per professionisti, co.co.co. e altre figure di lavoratori dipendenti (artt. 27-30 e 38)	Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)
<p>Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria è equiparato alla malattia ai fini del relativo trattamento economico e non è computabile ai fini del superamento del periodo di comporta.</p> <p><i>Per ulteriori approfondimenti clicca qui.</i></p>	<p>È prevista un'indennità <i>una tantum</i> (e non cumulabile) per il mese di marzo pari a € 600. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda.</p> <p><i>Per ulteriori approfondimenti clicca qui.</i></p>	<p>Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, TU redditi che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo <u>non superiore a € 40.000</u> spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a € 100 mensili, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.</p> <p>Ai fini dell'erogazione, i sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui sopra a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'art. 17 del Dlgs 241/1997.</p>

Banking & Finance

Fondo centrale di garanzia per le PMI (art. 49)

L'articolo 49 del DL «Cura Italia» ha introdotto **numerose deroghe e/o modifiche alla disciplina ordinaria del Fondo di Garanzia per le PMI**, tra le quali:

- i.** la gratuità della concessione della garanzia,
- ii.** l'innalzamento dell'importo massimo garantito,
- iii.** la semplificazione della fase di istruttoria.

Le deroghe si applicano a tutte le PMI, indipendentemente dalla loro localizzazione sul territorio nazionale e anche a quelle operanti nel settore dell'agricoltura e della pesca, attraverso specifiche garanzie rilasciate da ISMEA.

Le misure avranno efficacia per i 9 mesi successivi all'entrata in vigore del DL «Cura Italia» (i.e. sino al 17 dicembre 2020).

Sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (art. 56)

- Viene introdotta una **moratoria straordinaria fino al 30 settembre 2020 a sostegno delle micro, piccole e medie imprese** danneggiate dall'emergenza epidemiologica, in relazione alle **esposizioni debitorie non deteriorate** nei confronti di banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.



L'accesso a tale moratoria straordinaria **si ottiene a fronte di semplice richiesta scritta al soggetto finanziatore**, corredata da una **autocertificazione**, nella quale l'impresa dichiara di aver subito in via **temporanea carenze di liquidità** quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

- **I finanziamenti oggetto di moratoria straordinaria sono ammessi alla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, seppur parzialmente.** La garanzia ha natura sussidiaria ed è ammessa **senza valutazione** e a titolo **gratuito**, a fronte di semplice richiesta telematica inviata dal finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito.
- **La garanzia si escute attraverso una richiesta al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI da parte del soggetto finanziatore** – corredata da una stima di perdita finale a carico del Fondo stesso – purché siano state avviate, nei **18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno, le procedure esecutive.**

Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia (art. 57) e Confidi (art. 51)

- Le **esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti** in favore di banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato in relazione all'emergenza COVID-19 **possono essere assistite dalla garanzia dello Stato sino a un massimo dell'80% dell'esposizione in questione.**
- Sono escluse da tale forma di contro garanzia le esposizioni verso imprese che hanno già accesso al **Fondo Centrale di garanzia per le PMI.**
- Al fine di ridurre le commissioni di garanzia applicate dai Confidi alle PMI, i Confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile **potranno dedurre dal contributo obbligatorio annualmente** versato al fondo le somme corrisposte all'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti.
- Non vengono modificate le condizioni di accesso alla garanzia dei Confidi.

Garanzia per il credito all'esportazione (art. 53)

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la **garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. (c.d. «riassicurazione MEF-SACE»)** con riguardo alle operazioni nel settore crocieristico che siano state deliberate da SACE entro la data di entrata in vigore del DL «Cura Italia» e fino ad un importo massimo di € 2,6 miliardi.

La garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE.

Sospensione termini di rimborso per il fondo 394/81 (art. 58)

Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi dal c.d. Fondo 394/81, può essere disposta una **sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020**, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Fondi di indennizzo e mutui prima casa (artt. 50 e 54)

- **Fondo Indennizzo (FIR):** a favore di **azionisti e obbligazionisti** danneggiati da Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa Di Risparmio Della Provincia Di Chieti, Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e loro controllate: (i) la Commissione Tecnica è autorizzata a pagare un **anticipo del 40% dell'indennizzo** in attesa di completare l'istruttoria, (ii) è prorogato al **18 giugno 2020** il termine per presentare la domanda di indennizzo.

Non cambiano i requisiti di accesso al FIR, che si trovano qui: <https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it/>.

- **Fondo di Solidarietà Mutui Prima Casa:** (i) per un periodo di **9 mesi** potranno accedere al Fondo anche **lavoratori autonomi e liberi professionisti** (oltre a lavoratori subordinati, parasubordinati e agenti commerciali) che abbiano subito una **riduzione del fatturato superiore al 33% nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020** rispetto all'ultimo trimestre 2019, (ii) non è più richiesto ISEE massimo di € 30.000 per nessun richiedente, (iii) il Fondo si fa carico del **50% degli interessi** durante il periodo di sospensione del mutuo.

Restano fermi gli altri criteri di accesso al Fondo:

- cessazione del rapporto di lavoro, morte o invalidità superiore all'80%;
- sospensione max. 18 mesi, mutui non superiori a € 250.000, in ammortamento da 1 anno;
- se il pagamento è già in ritardo, non superiore a 90 giorni consecutivi.

Per ulteriori approfondimenti sulle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario [clicca qui](#).

Diritto societario

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (art. 106)

L'articolo 106 del DL «Cura Italia» prevede le seguenti disposizioni che si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19:

- l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- nell'avviso di convocazione è possibile prevedere l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea si può svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione;
- le società con azioni quotate o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante possono designare un rappresentante al quale i soci possono conferire la delega e possono anche prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato;
- le banche popolari e le banche di credito cooperativo possono designare il rappresentante e possono anche prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Per ulteriori approfondimenti sulle misure in materia di svolgimento delle assemblee di società [clicca qui](#).

Litigation and Restructuring

Art. 83 DL «Cura Italia» (1/2)

Il DL «Cura Italia» introduce specifiche previsioni relative alla sospensione di quelle attività giudiziali che potrebbero alimentare la diffusione del virus. In tale ottica, il DL prevede due «macro» periodi.

1. Il periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 in cui:

- le udienze non vengono celebrate (1° comma), salvo alcune esclusioni previste al 3° comma;
- i termini processuali sono sospesi (2° comma), salvo alcune esclusioni previste al 3° comma;
- la decorrenza dei termini prescrizionali e decadenziali è sospesa solo laddove il relativo diritto possa essere esercitato attraverso una delle attività vietate (ovverosia la proposizione di una domanda giudiziale);
- le udienze ed i termini relativi alle procedure concorsuali devono ritenersi sospesi, a meno che si ricada nell'ambito dell'eccezione prevista nel punto i) del 3° comma (i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti);
- i termini per le procedure di risoluzione alternativa della lite (mediazioni, negoziazioni assistite arbitrati) sono sospesi solo nel caso in cui le stesse costituiscano condizione di procedibilità della eventuale e successiva domanda da proporre in via giudiziale (20° comma).

Per un approfondimento [clicca qui](#).

Art. 83 DL «Cura Italia» (2/2)

2. Periodo «cuscinetto» (6° comma) compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 in cui:

- l'attività giudiziale riprende normalmente, ma è prevista la facoltà in capo ai vari uffici giudiziari di porre in essere misure volte al contenimento della diffusione del virus (il che, ad esempio, potrà avere ripercussioni - anche durante tale periodo - sulla rituale celebrazione delle udienze).

Per un approfondimento [clicca qui](#).

Abrogazione

Coerentemente, è stata prevista l'abrogazione degli artt. 1 e 2 del precedente Decreto n. 11/2020 emesso in materia di giustizia civile (22° comma).

Per un approfondimento [clicca qui](#).

Shipping & Transport

Misure per il trasporto terrestre, aereo e marittimo

<i>Tipo trasporto</i>	<i>Misure</i>
Trasporto terrestre	<ul style="list-style-type: none">• rinvio al 31 ottobre 2020 del termine per le revisioni dei mezzi stradali.
Trasporto aereo	<ul style="list-style-type: none">• COVID-19 è riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'UE;• incremento del Fondo di solidarietà di € 200 milioni per il 2020 per far fronte alla riduzione del traffico e delle attività delle compagnie aeree conseguente della diffusione del Coronavirus.
Trasporto marittimo	<ul style="list-style-type: none">• Esenzione della tassa di ancoraggio per le sole operazioni effettuate dall'entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) fino al 30 aprile 2020. Per indennizzare le Autorità di Sistema Portuale del mancato gettito è autorizzata una spesa di 13,6 milioni per il 2020;• sospensione dei canoni demaniali, dall'entrata in vigore del decreto sino al 30 luglio 2020, per i terminalisti, imprese portuali e fornitori di manodopera temporanea (art. 16, 17 e 18 della legge 84/94). I canoni potranno essere saldati entro la fine dell'anno in via rateale e senza interessi secondo le modalità che saranno stabilite dalle singole Autorità di Sistema Portuale.

Misure in tema di tasse doganali, assicurazioni e credito di imposta

Diritti doganali



il pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 30 aprile 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è differito di ulteriori trenta giorni senza applicazione di alcun interesse

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (veicoli e natanti)



viene prorogato di ulteriori 15 giorni il termine entro cui l'assicurazione è obbligata a tenere operante la copertura dopo la scadenza

Credito di imposta



viene riconosciuto un credito nella misura del 50%, in relazione al periodo di imposta 2020, per le spese di sanificazione e degli strumenti di lavoro documentate fino ad un massimo di € 20.000

Per ulteriori approfondimenti sulle misure in materia di trasporti [clicca qui](#).

Food

Misure a sostegno del settore agroalimentare (1/2)

- **Aumento dal 50% al 70%** sugli **anticipi** spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla **PAC** (art. 78).
- Costituzione di un **fondo** nello stato di previsioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) di **€ 100mln** per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacultura. Questo è previsto in particolare per:
 - i. la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti;
 - ii. la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

I criteri e le modalità di attuazione saranno definiti con decreto Mipaaf con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (art. 78).

- **Indennità per il mese di marzo di € 600** in favore dei dipendenti stagionali del settore agricolo (operai agricoli a tempo determinato non titolari di pensione), che alla data del 23 febbraio abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro. La modalità di concessione avviene previa domanda all'INPS (art. 30);
- **Proroga del termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 al 1 giugno 2020** per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per figure equiparate (art. 32).
- **Estensione sino al sesto grado di parentela** del limite entro il quale, in riferimento alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, **non integrano un rapporto di lavoro autonomo o subordinato** (art. 105).

Misure a sostegno del settore agroalimentare (2/2)

- **Applicazione** delle disposizioni in materia di **cassa integrazione in deroga** anche al settore agricolo e della pesca. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Tale trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola (art. 22).
- **Estensione** anche al settore dell'agricoltura e della pesca delle disposizioni in materia di **Fondo centrale di garanzia** per le piccole e medie imprese, attraverso le specifiche garanzie rilasciate dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) (art. 49).
- **Applicazione** anche al settore agroalimentare delle **misure di sostegno finanziario** alle micro, piccole e medie imprese tramite **moratoria** straordinaria ex art 56 del Decreto (art. 56).
- **Applicazione** anche al settore agroalimentare del **bonus di € 100** a favore dei lavoratori dipendenti che prestino servizio presso la sede di lavoro nel mese di marzo (art. 63).
- Il **Fondo per la promozione integrata** istituito al fine di potenziare gli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione, attraverso una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere l'esportazione delle imprese, si rivolge anche al settore agroalimentare (art. 72).

Intellectual Property

Quali sono le misure che interessano i titoli di proprietà industriale italiani? (art. 103)

- Sono **sospesi fino al 15 aprile, senza necessità di presentare apposita istanza, i termini, anche perentori, di tutti i procedimenti amministrativi** di competenza dell'UIBM, come i termini per il deposito di domande, atti, documenti, e rinnovi ed il termine perentorio per presentare opposizione alle domande di marchio.

Dopo tale data, salvo proroghe, i termini riprenderanno a decorrere per la parte residua.

- **i titoli di proprietà industriale in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano validità fino al 15 giugno 2020.**

Quali sono i termini esclusi dalla sospensione?

- i termini di notifica dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'UIBM (ad esempio in caso di rifiuto totale o parziale di istanze o trascrizioni) (entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ha ricevuto comunicazione o ha avuto conoscenza dell'atto impugnato).

Quali adempimenti occorre porre in essere una volta scaduta la sospensione?

- L'utente dovrà indicare (nel campo “**nota depositante**” del modulo utilizzato), che **il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19**, ai sensi del Decreto Direttoriale per la sospensione dei Termini.

Diritto di famiglia

Le misure urgenti a sostegno delle famiglie e dei soggetti «fragili» (1/2)

- **Congedo parentale (art. 23)**

- I lavoratori dipendenti del settore privato, pubblico e quelli iscritti alla Gestione separata che hanno **figli di età non superiore a 12 anni** possono usufruire di uno specifico congedo, riconosciuto ad entrambi i genitori per un **periodo complessivo** – anche non continuativo – non superiore a **quindici giorni**. Il genitore che usufruisce del congedo percepisce, per ciascun giorno di congedo, un'indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera o ad 1/365 del reddito
- Il limite di età non si applica in riferimento ai **figli con disabilità accertata**, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
- I genitori dipendenti nel settore privato con **figli di età ricompresa tra 12 e 16 anni** hanno diritto ad astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e dell'attività nelle scuole, senza corresponsione né di indennità né di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto al mantenimento del posto di lavoro
- Il congedo parentale può essere fruito alternativamente da un solo genitore ed a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile.

Le misure urgenti a sostegno delle famiglie e dei soggetti «fragili» (2/2)

- **Bonus baby sitting (art. 23)**

- I lavoratori dipendenti del settore privato e quelli iscritti alla Gestione separata, in **alternativa al congedo parentale**, possono scegliere la corresponsione di un **bonus** per l'acquisto di **servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di **€ 600**
- Per i lavoratori dipendenti del **settore sanitario**, pubblico e privato accreditato, nonché per coloro i quali appartengono al personale del comparto **sicurezza, difesa e soccorso pubblico** impiegato per l'emergenza COVID-19 l'ammontare del bonus è pari ad **€ 1.000**.

- **Tutela dei soggetti fragili (art. 48)**

- L'assenza dal posto di lavoro di colui che è genitore convivente di una persona con disabilità, non può essere considerata giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. se sia stata preventivamente comunicata e documentata l'impossibilità di accudire la persona disabile a seguito della chiusura di strutture socioassistenziali (centri socio-formativi, centri educativi ecc.) per emergenza COVID-19
- Durante la sospensione dei servizi educativi, scolastici, socioassistenziali ecc., le pubbliche amministrazioni, avvalendosi di gestori privati, forniscono **prestazioni assistenziali** in forma individuale, domiciliare o a distanza.

Terzo settore

Misure in materia di Terzo Settore (art. 35)

**Organizzazioni
Non Lucrative di
Utilità Sociale**

**Associazioni di
Promozione
Sociale**

**Organizzazioni di
Volontariato**

Imprese Sociali



per iscriversi al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, devono **adeguare lo Statuto** alle norme inderogabili del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) – e possono introdurre clausole in deroga, ove possibile – con le modalità e le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria entro il 31 ottobre 2020

e

per l’**anno 2020** possono convocare gli organi competenti e approvare i bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto, se il termine di approvazione dei bilanci scade nel periodo emergenziale (entro il 30 giugno 2020)

devono **adeguarsi alle disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112**, relativo alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, con le modalità e maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, entro il 31 ottobre 2020

Settore sportivo

Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo (art. 95)

federazioni sportive nazionali
enti di promozione sportiva
società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche

(con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato)



sospensione fino al 31 maggio 2020 dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali



i canoni dovranno in ogni caso essere versati (senza applicazione di sanzioni ed interessi)



in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020


mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

Indennità per i collaboratori sportivi (art. 96)

Per far fronte alla crisi del settore sportivo è stato destinato un fondo di € 50mln per l'anno 2020



tale fondo verrà utilizzato per poter riconoscere un'indennità (pari a € 600) ai liberi professionisti legati da rapporti di collaborazione (già in essere al 23 febbraio 2020) con federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche



gli interessati presentano la richiesta di indennità, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, alla società pubblica Sport e Salute S.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione



entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del DL «Cura Italia» il Ministro dell'Economia e delle Finanze dovrà individuare le modalità di presentazione delle richieste di indennità e definire i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa

Entertainment

Risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura (art. 88)

contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura



la prestazione contrattuale dovuta è ritenuta impossibile a partire dall'entrata in vigore del primo provvedimento di emergenza (i.e. dall'8 marzo 2020)



il contratto è risolto di diritto



gli acquirenti presentano istanza di rimborso al venditore allegando il titolo di acquisto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL (i.e. entro il 16 aprile 2020)



il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, procede all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione

Fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo (art. 89)

A seguito delle misure di contenimento del COVID-19 sono istituiti **due fondi** al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo



i fondi hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale



entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL «Cura Italia» il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo dovrà individuare le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori

Focus tematici

- TAX - FOCUS
- DIRITTO DEL LAVORO – FOCUS
- BANKING & FINANCE – FOCUS
- DIRITTO SOCIETARIO – FOCUS
- LITIGATION AND RESTRUCTURING – FOCUS
- SHIPPING & TRANSPORT – FOCUS

Tax - focus

Sospensione adempimenti tributari

Gli adempimenti tributari:

diversi dai versamenti e dalle
ritenute alla fonte e trattenute
per addizionale regionale e
comunale



in scadenza tra l'**8 marzo** e il
31 maggio 2020



sono sospesi



Tali adempimenti dovranno essere perfezionati entro il **30 giugno 2020**

Sospensione versamenti

Sospensione dei versamenti in autoliquidazione

- in scadenza tra l'**8 marzo** e il **31 marzo 2020**
- ritenute alla fonte
- trattenute addizionale regionale e comunale
- Iva
- contributi previdenziali e assistenziali
- premi per l'assicurazione obbligatoria

La **sospensione dei versamenti** è riconosciuta:

- ai soggetti che hanno il **domicilio fiscale**, la **sede legale** o la **sede operativa** nel territorio dello Stato; e
- con ricavi/compensi non superiori a **€ 2 milioni** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (per i versamenti Iva nessun limite di ricavi/compensi percepiti per le province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza).

I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione** entro il **31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Alle imprese ed esercenti arti o professioni che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso non abbiamo percepito ricavi o compensi superiori a **€ 400 mila** non saranno applicate le ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25 *bis* del D.P.R. n. 600/73 a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Premio ai lavoratori dipendenti e rimesione termini P.A.

Premio lavoratori dipendenti

- Premio di **€ 100** erogato per il mese di **marzo 2020** a tutti i lavoratori dipendenti (pubblici o privati) che nell'anno precedente abbiano percepito reddito complessivo da lavoro dipendente **non superiore a € 40.000**.
- La somma erogata non concorre alla formazione del reddito e deve essere rapportata al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di riferimento (marzo 2020).
- Il premio viene riconosciuto in automatico dal sostituto d'imposta nella retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
- I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato attraverso l'istituto di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

Rimesione termini P.A.

- Tutti i versamenti verso le P.A. (inclusi i contributi previdenziali e assistenziali) vengono **prorogati** dal 16 marzo al 20 marzo 2020.

Sospensione dei termini delle attività degli uffici fiscali

Sospensione termini (in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020):

- attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli Uffici degli enti impositori;
- risposte alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa;
- risposte alle richieste di adesione al regime di adempimento collaborativo (art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 128/2015);
- per l'adesione alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1 *bis*, D.L. n. 50/2017);
- per il *ruling* internazionale (articoli 31 *ter* e 31 *quater*, D.P.R. n. 600/1973);
- per il *ruling* per il *patent box* (art. 1, commi da 37 a 43, Legge n. 190/2014).

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori in scadenza nell'anno interessato dalla sospensione sono **prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo**.

Sospensione attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Sospensione termini di versamento (in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020):

- cartelle di pagamento;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 emessi dagli enti territoriali;
- atti esecutivi degli enti locali.

I relativi versamenti dovranno essere effettuati in **un'unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (**30 giugno 2020**). Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Differimento al **31 maggio 2020** del termine di versamento:

- del **28 febbraio 2020** relativo alla rottamazione *ter*;
- del **31 marzo 2020** in materia di "*saldo e stralcio*".

Incentivi per le erogazioni liberali in denaro e natura a fronte dell'emergenza COVID-19

Erogazioni a favore di stato, regioni, enti territoriali e pubblici, associazioni e fondazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro



effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali

effettuate da persone giuridiche



detrazione lorda d'imposta **30%** delle erogazioni effettuate (importo massimo detraibile € 30.000)



deduzione integrale dal reddito d'impresa (ai fini IRAP, deduzione nell'esercizio in cui avviene il versamento)

Credito d'imposta per “botteghe e negozi” e per sanificazione ambienti di lavoro

Credito d'imposta per botteghe e negozi

- Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un **credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020** di immobili rientranti nella **categoria C/1** (negozi e botteghe)
- l'agevolazione risulta esclusa per le attività non interessate dai provvedimenti di urgenza (es. farmacie, supermercati).

Credito d'imposta per sanificazione ambienti e strumenti di lavoro

- Agli esercenti attività d'impresa, arte o professione viene riconosciuto un **credito d'imposta per la sanificazione**
- il credito spetta, per il periodo d'imposta 2020, **nella misura del 50% delle spese di sanificazione fino ad un importo massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario**
- il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a **€ 50 milioni** per l'anno 2020.

Cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari nei confronti di creditori inadempienti (> 90 gg)

- Possibilità di **trasformare in credito d'imposta** le imposte anticipate relative a **perdite fiscali** e ed **eccedenze ACE**
- *cap* trasformazione: **20%** del valore nominale dei crediti ceduti
- **cessioni effettuate entro 31 dicembre 2020**
- tipologia crediti ceduti: **commerciali** e **finanziari**
- modalità di **utilizzo**: compensazione in F24, cessione infragruppo o rimborso
- **soggetti esclusi**: accertato stato di dissesto, rischio dello stesso o insolvenza

N.B. Ciò consente un **utilizzo «immediato»** delle perdite fiscali e dell'eccedenza ACE senza attendere futuri periodi d'imposta in cui si manifesteranno redditi imponibili in grado di assorbirle.

Sospensione termini processuali e differimento udienze

- Abrogazione degli articoli 1 e 2 del Decreto Legge n. 11/2020 in materia di differimento delle udienze e sospensione dei termini processuali
- **differimento udienze dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020**
- dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è **sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto** (proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni)
- ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è **differito** alla fine di detto periodo
- risulta, inoltre, **sospeso sino al 15 aprile 2020 il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione – reclamo**

Diritto del lavoro - focus

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario (1/2)

➤ Cosa fare?

Presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.

➤ Ulteriori dettagli sulla procedura

Non si applicano per l'accesso alla CIGO e all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”:

- l'ordinaria procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dalla legge;
- il rispetto degli ordinari termini per la presentazione della domanda della CIGO (entro 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione);
- il rispetto degli ordinari termini per la presentazione della domanda di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione);
- la sottoscrizione di un accordo sindacale per accedere all'assegno ordinario.

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario (2/2)

➤ Chi effettua il pagamento?

Il pagamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto da parte dell'INPS, anziché anticipato dal datore di lavoro.

➤ Quando si presenta la domanda?

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica delle causali previste dalla legge (ossia, (i) situazioni dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; e (ii) situazioni temporanee di mercato).

➤ Quali sono i lavoratori interessati?

Lavoratori che, alla data del 23 febbraio 2020, risultino alle dipendenze dei datori di lavoro che facciano domanda. Non è richiesto il requisito di anzianità di lavoro effettivo (90 giorni).

Cassa integrazione in deroga

➤ Quale procedura si applica?

Il trattamento può essere concesso previo **accordo** che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Tale accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano **fino a cinque dipendenti**.

Le domande sono presentate **alla regione e alle province autonome**.

Tale trattamento è concesso con **decreto delle regioni e delle province autonome interessate**, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione.

Sono, tuttavia, in corso di stipulazione **accordi quadro** a livello regionale tra le parti sociali che dovrebbero eliminare la necessità di specifici accordi aziendali.

➤ Quali sono i lavoratori interessati?

I dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020.

➤ Quali sono le modalità di pagamento?

Il trattamento può essere concesso **esclusivamente** con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi

➤ Quali lavoratori interessa?

- i. i genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni;
- ii. i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Inps;
- iii. i genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

➤ A cosa hanno diritto?

- i genitori lavoratori di cui al punto i. hanno diritto ad uno specifico congedo, utilizzabile in via alternativa da entrambi i genitori lavoratori, per un periodo complessivo non superiore a 15 giorni, retribuito con un'indennità pari al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa;
- i genitori lavoratori di cui al punto ii. hanno diritto a fruire del medesimo congedo, retribuito con un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 % di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;
- i genitori lavoratori di cui al punto iii. hanno diritto alla medesima indennità prevista per i lavoratori di cui al punto ii., commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

- ## ➤ I genitori lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro per l'intero periodo di assenza.

Licenziamenti

➤ Per quale periodo?

A decorrere dal 17 marzo 2020 e per i 60 giorni successivi.

➤ Cosa succede?

- È precluso l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24, L. 223/1991 (licenziamento collettivo). Nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
- è vietato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966 (indipendentemente dal numero dei dipendenti).

Dall'interpretazione della disposizione, si deduce che il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non operi:

- nei confronti dei dirigenti (cui non si applica l'art. 3, L. 604/1966);
- in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- in caso di licenziamento per motivi disciplinari;
- in caso di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.

Misure a tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori

➤ Quali lavoratori interessa?

Lavoratori che hanno trascorso o stanno trascorrendo un periodo in quarantena con sorveglianza attiva (ossia coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva) o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ossia coloro che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico).

➤ Quali comportamenti sono richiesti?

Il dipendente che sia stato in contatto con un soggetto contagiato deve immediatamente informare il proprio datore di lavoro. Il datore di lavoro (anche tramite il Medico Competente) deve avvisare l'operatore di sanità pubblica, il quale con apposito provvedimento attesta la necessità di isolamento del dipendente. Il successivo certificato telematico del medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena.

La malattia è coperta integralmente da un apposito fondo dello Stato, entro determinati limiti di spesa. Tale periodo di assenza non è computabile ai fini del superamento del periodo di comporto.

Indennità per professionisti, co.co.co. e altre figure di lavoratori dipendenti

➤ Quali lavoratori interessa?

Liberi professionisti titolari di P.IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL (17 marzo 2020).

Altre figure di lavoratori dipendenti del settore agricolo e del mondo dello spettacolo.

Banking & Finance - focus

Fondo centrale di garanzia per le PMI (1/2)

Le modifiche alla disciplina ordinaria del Fondo di Garanzia per le PMI introdotte dal DL «Cura Italia» sono le seguenti:

- **concessione della garanzia a titolo gratuito e sospensione delle commissioni** per l'accesso al Fondo;
- **l'importo massimo** garantito per singola impresa è **elevato da € 2,5mln a € 5mln**;
- per gli interventi di **garanzia diretta la percentuale massima di copertura potrà raggiungere sino all'80%** dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, fino a un importo massimo di € 1,5mln;
- per gli interventi di riassicurazione, la **massima copertura potrà raggiungere sino al 90% dell'importo garantito** dal Confidi o da altro fondo di garanzia, fino a un importo massimo di € 1,5mln;
- la **garanzia è concessa anche per operazioni di rinegoiazione del debito**, a condizione che il soggetto finanziatore conceda **nuova finanza per almeno il 10%** del debito residuo;
- la garanzia si estende **automaticamente in caso di moratoria o sospensione** del finanziamento **correlata all'emergenza COVID-19**;
- è eliminata la commissione di € 300 di mancato perfezionamento;
- **è possibile il cumulo con altre forme di garanzia anche ipotecarie** acquisite sui finanziamenti per le operazioni di investimento immobiliare **nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000**;
- il Fondo potrà intervenire anche per le garanzie di portafoglio, **ivi inclusi i portafogli di minibond**;

Fondo centrale di garanzia per le PMI (2/2)

- in fase di istruttoria si terrà conto solo del modulo economico finanziario, con l'**esclusione del modulo andamentale** (ad esclusione delle imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”);
- tutti i termini della procedura istruttoria sono prorogati di 3 mesi;
- **la garanzia gratuita del fondo e senza preventiva valutazione istruttoria**, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, si applica anche ai **nuovi finanziamenti a 18 mesi meno 1 giorno di importo non superiore a € 3.000** erogati da banche, intermediari finanziari o altri soggetti abilitati alla concessione di credito, **in favore di persone fisiche** esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività di impresa è stata danneggiata - come risultante da autocertificazione - dall'emergenza COVID-19.

Da un punto di vista operativo, **il *plafond* dell'importo massimo garantito può essere utilizzato attraverso una o più operazioni**, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra la banca e l'impresa. L'istante, pertanto, non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, ma **deve rivolgersi a una banca per candidarsi a ricevere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta**. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, l'impresa si può rivolgere a un confidi accreditato che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.

Sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (1/2)

La moratoria straordinaria, in particolare, è articolata nei seguenti **benefici**:

- **in relazione alle aperture di credito a revoca e ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti** esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o a quella di pubblicazione del DL «Cura Italia», **gli importi accordati**, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, **non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020**;
- i **prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 **sono prorogati fino al 30 settembre 2020** alle medesime condizioni;
- **per i mutui e gli altri finanziamenti (es. leasing) a rimborso rateale**, il pagamento delle rate in scadenza **prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino a tale data** ed il relativo piano di rimborso è dilazionato senza nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. **È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.**

L'autocertificazione deve essere **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'impresa ed è **autenticata dal notaio** e la **comunicazione scritta alla banca non prevede alcuna discrezionalità da parte dell'istituto di credito e non autorizza la banca a classificare le relative posizioni come "deteriorate"**.

I requisiti per accedere alla moratoria straordinaria sono i seguenti:

- essere un media, piccola o microimpresa (secondo i criteri dimensionali UE) con sede legale in Italia: max € 50mln fatturato e 250 dipendenti;
- non avere esposizioni debitorie deteriorate

Possono essere oggetto di moratoria solo le linee di credito concesse da banche o intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del credito in Italia; devono pertanto escludersi altre forme di credito concesse ad es. dai c.d. "*alternative lenders*".

Sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (2/2)

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, la moratoria straordinaria si applica senza la preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con **automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario.**

Con riguardo ai finanziamenti agevolati, invece, ciò avverrà **previa comunicazione all'ente incentivante**, che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

La garanzia di cui al Fondo di Garanzia per le PMI si estende ad una quota massima pari al 33%:

- del maggiore credito utilizzato tra la data di entrata in vigore del DL «Cura Italia» ed il 30 settembre 2020;
- dei finanziamenti in scadenza che abbiano beneficiato della proroga fino al 30 settembre 2020;
- delle singole rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che siano state sospese.

Per quanto riguarda, nello specifico, **l'iter di escussione della garanzia:**

- il Fondo di Garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti ed a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita e il 33% della perdita finale stimata a carico del Fondo;
- il beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione, il Fondo provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia

La garanzia del MEF a favore di Cassa Depositi e Prestiti avrà le seguenti caratteristiche:

- può operare anche nella forma di garanzia di **prima perdita su portafogli di finanziamenti**;
- è a **prima domanda**, orientata a parametri di **mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile** e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione Europea.

Nel caso di garanzia su portafogli di finanziamenti, la stessa opera su un portafoglio complessivo di finanziamenti bancari e copre porzioni omogenee del portafoglio stesso caratterizzate da differenti livelli di rischio e, in caso di garanzia di prima perdita, la stessa copre tutti i finanziamenti non ripagati fino ad una quota massima percentuale predefinita.

Il meccanismo consentirebbe alle banche di liberare capitale regolamentare e di applicare la c.d. «*supervisory formula*» sulla tranche senior di rischio garantito.

La garanzia del MEF sarebbe alternativa al Fondo di Garanzia per le PMI in quanto:

- può operare anche a favore di imprese non qualificate come PMI (es. imprese *Mid Cap*);
- può operare su portafogli di finanziamento già esistenti e non solo su nuove operazioni o portafogli di finanziamenti;
- non assorbe il regime *de minimis* della normativa europea, per cui le imprese possono ottenere benefici in forma di aiuto da uno Stato Membro solo entro il limite di € 200.000 in 3 anni senza autorizzazione.

La misura è soggetta all'emissione dei provvedimenti attuativi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Diritto societario - focus

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (1/2)

Le disposizioni che seguono (articolo 106 del DL «Cura Italia») si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19:

- in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
- le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (2/2)

- le società con azioni quotate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), anche ove lo statuto disponga diversamente;
- le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, dello stesso;
- le banche popolari e le banche di credito cooperativo, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del TUF.

Litigation and Restructuring - focus

Cosa succede alle udienze?

Art. 83, comma 1°

tutte le udienze civili previste in una data compresa tra il **9 marzo e il 15 aprile 2020** sono **rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020**.

Cosa succede ai termini processuali?

Art. 83, comma 2°

il decorso dei termini per il compimento di **qualsiasi atto** dei **procedimenti civili** è **sospeso dal 9 marzo al 15 aprile 2020**.

Si intendono sospesi per tutto il periodo:

- a) i termini stabiliti per l'adozione di **provvedimenti giudiziari** e per il deposito della loro motivazione;
- b) i termini stabiliti per la proposizione degli **atti introduttivi del giudizio**;
- c) i termini stabiliti per la proposizione dei **procedimenti esecutivi**;
- d) i termini stabiliti per le **impugnazioni**;
- e) sono da ritenersi altresì sospesi i termini relativi ai **procedimenti cautelari**, i **procedimenti sommari** e i **procedimenti di convalida di sfratto**;
- f) sono da ritenersi altresì sospesi i termini relativi alle **attività peritali**.

Quali sono i procedimenti esclusi dal rinvio delle udienze e dalla sospensione dei termini processuali? (1/2)

Art. 83, comma 3°

- Le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione dei provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitato non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

Quali sono i procedimenti esclusi dal rinvio delle udienze e dalla sospensione dei termini processuali?

(2/2)

- i procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale (art. 35, legge 23 dicembre 1978, n.833);
- i procedimenti avanti al giudice tutelare relativi alla tutela sociale della maternità e all'interruzione volontaria della gravidanza (articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194);
- i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- i procedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze di primo e di secondo grado cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

Continuano a decorrere i termini di prescrizione e decadenza dei diritti?

Art. 83, comma 8°

- Per i **procedimenti sospesi** (compresi nel comma 2° dell'art. 83):
 - a) i termini di prescrizione e decadenza «sostanziale» continuano a decorrere (*e.g.* non si sospende il termine decadenziale di 8 giorni per la denuncia dei vizi del bene oggetto di compravendita *ex art.* 1495 cod. civ.);
 - b) i termini di decadenza «processuale» sono sospesi (*e.g.* non decorre il termine decadenziale di 90 giorni per l'impugnazione delle delibere assembleari *ex art.* 2377, u.c., cod. civ.).

- Per i **procedimenti non sospesi** (compresi nel comma 3° dell'art. 83):

il regime prescrizione e decadenziale non è sospeso, salvo che i capi degli uffici giudiziari emanino provvedimenti tesi al contenimento della diffusione del virus, tali da rendere di fatto impossibile l'esercizio dei diritti nel rispetto dei termini (comma 5° dell'art. 83).

Qual è l'applicazione alle procedure concorsuali?

Le procedure concorsuali sono incluse, in quanto non espressamente escluse, dal perimetro di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 83 del decreto.

In particolare, **si intendono rinviate** a data successiva al 15 aprile 2020, ai sensi dell'art. 83, 1° comma, **tutte le udienze previste nell'ambito del Titolo II (il Fallimento) e del Titolo III (il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti) della Legge Fallimentare**

a meno che

non si ricada nell'ambito dell'eccezione prevista nel punto i) dell'art. 83, 3° comma (i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti).

In questo caso, **l'eccezione si realizza solo quando l'urgenza venga attestata con decreto del Giudice delegato dal Presidente del Tribunale**, dietro ricorso della parte interessata, che dovrà attestare e dimostrare quali siano i motivi dell'urgenza (*e.g.* l'esigenza di interrompere il decorso di termini non processuali). Allo stesso modo, **si intende sospeso, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, il decorso di tutti i termini processuali** previsti nell'ambito della normativa richiamata e, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione (9 marzo – 15 aprile 2020), l'inizio dello stesso è differito alla fine di questo periodo (16 aprile 2020). Se il termine è da conteggiarsi a ritroso e ricade nel periodo di sospensione l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita d'ufficio, in modo da consentirne il rispetto.

È tuttavia consigliabile non tener conto della sospensione in relazione agli adempimenti previsti a carico del debitore che abbiano una finalità informativa nei confronti degli Organi in relazione all'andamento della società (*e.g.* le relazioni periodiche nella fase dei concordati prenotativi). Ci si attende che i capi degli uffici giudiziari adottino specifiche misure idonee a disciplinare sul piano attuativo le attività che non sono sospese o rinviate.

Cosa succede ai termini pervisti per le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie?

Art. 83, comma 10°

Sono **sospesi** i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di **mediazione, negoziazione assistita e in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie** regolate dalle disposizioni vigenti, **quando questi costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale (mediazioni/negoziazioni assistite obbligatorie)**.

Sono conseguentemente **sospesi** anche **i tempi di durata massima** dei medesimi procedimenti.

Mediazioni/negoziazioni assistite **facoltative, arbitrati non** soggiacciono, dunque, alla sospensione dei termini.

Nota: allo stato, la Camera Arbitrale di Milano ha previsto la sospensione dei termini fino al 5 aprile e il differimento delle udienze a data successiva.

Cosa succede durante il «periodo cuscinetto» compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno?

Art. 83, comma 6°

- Le udienze possono essere celebrate;
- i termini processuali ricominciano a decorrere (a far data dal 16 aprile 2020);
- i termini prescrizionali e decadenziali dei diritti non sono sospesi;

a meno che

i capi degli uffici giudiziari adottino provvedimenti volti al contenimento della diffusione del virus che impediscano l'esercizio dei diritti in via giudiziale.

Quali articoli del precedente decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, sono abrogati?

Art. 83, comma 22°

Estendendo il periodo di sospensione dei termini sino al 15 aprile 2020 ed il «periodo cuscinetto» sino al 30 giugno 2020, il DL «Cura Italia» ha **abrogato gli articoli 1 e 2 del precedente decreto-legge 8 marzo 2020, n.11**, che limitavano, da una parte, la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020 e, dall'altra, il «periodo cuscinetto» sino al 31 maggio 2020 .

Shipping & Transport - focus

Disapplicazione temporanea della tassa di ancoraggio (1/2)

<i>Temi</i>	<i>Punti chiave</i>	<i>Abstract</i>
Periodo di disapplicazione	17.03.2020 30.04.2020	È individuata una «finestra» di 45 giorni di non applicazione della tassa relativa alle “operazioni” effettuate tra il 17 marzo (data di pubblicazione in G.U. e contestuale immediata efficacia del D.L.) ed il 30 aprile 2020.
Navi Natura dei traffici Questioni interpretative	Tutte le navi	<p>La rubrica dell’art. 92 D.L. 18/2020, con una non fortunata dizione, battezza la norma come “Disposizioni in materia di stradale e di trasporto di pubblico di persone”.</p> <p>La Relazione illustrativa al DL «Cura Italia» afferma che “in tema di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone, il comma 1 esclude l’applicazione della tassa di ancoraggio [...]”.</p> <p>Tuttavia, la parte precettiva della disposizione di legge NON fa alcun riferimento ad alcuna limitazione all’applicazione dell’«esenzione» ai soli traffici Ro/Ro, Ro/Pax o di altra natura.</p> <p>Riteniamo, quindi, che nel periodo temporale definito dalla disposizione, la tassa di ancoraggio non dovrà essere applicata <u>a tutte le navi</u>, indipendentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ dal tipo di traffico effettuato; ○ dalla loro residenza/stabilimento dei relativi interessati all’interno dell’Unione Europea o meno.
Presupposto oggettivo	Operazioni commerciali	<p>Il presupposto impositivo della tassa di ancoraggio è individuato dall’art. 1 comma 1 del D.P.R. 107/2009, nel compimento di operazioni commerciali da parte delle navi.</p> <p>Al verificarsi di tale presupposto, nel periodo 17 marzo – 30 aprile 2020, la P.A. non potrà procedere all’applicazione del tributo.</p>

Disapplicazione temporanea della tassa di ancoraggio (2/2)

<i>Approfondimenti</i>	<i>Abstract</i>
Abbonamenti già pagati che «coprono» il periodo di «esenzione»	<p>Chi ha già corrisposto l'abbonamento per un periodo successivo al 16 marzo 2020, ha diritto ad una sorta di proroga?</p> <p>Nel periodo 17.03 – 30.04.2020, lo svolgimento di operazioni commerciali «diventa» un elemento di fatto fiscalmente irrilevante;</p> <p>La finestra di «esenzione» non potrà, quindi, ritenersi inclusa nel periodo “coperto” dal pagamento della tassa di ancoraggio;</p> <p>A nostro modo di vedere, ne consegue:</p> <ul style="list-style-type: none">○ l'effetto del pagamento del tributo per tale periodo è da ritenersi sospeso, e riprenderà a correre dal 1° maggio 2020;○ di fatto, la durata dell'abbonamento risulterà prorogata di 45 giorni. <p>Esemplificando: la nave che abbia pagato il diritto di ancoraggio in abbonamento, a decorrere dal 1° marzo 2020, sarà fiscalmente coperta sino al 15 aprile 2020.</p>
Tassa portuale	Le tasse portuali di cui all'art. 2 del D.P.R. 107/2009 NON sono oggetto di esenzione e continuano ad essere dovute anche per il periodo 7.03 – 30.04.2020.



LCA

www.lcalex.it
